LA LIBERAZIONE DEGLI SCHIAVI NEL VECCHIO BENADIR

La vittoriosa avanzata della civiltà italiana, in un paese rimasto per secoli restio ad ogni progresso, e che come primissima manifestazione, inizia l'occupazione coi bellissimi bandi del Maresciallo De Bono, del 19 Ottobre 1935 e del Maresciallo Badoglio, del 12 Aprile 1936, che aboliscono la schiavitù, è un fatto tale da poter far riuscire di qualche interesse il constatare come quest'atto di suprema bontà e di suprema civilità abbia sempre informato le menti dei governanti, ovunque essi abbiano fatto sventolare il Tricolore Italiano.

Così, quando colla legge del 2 Luglio 1905, approvata in Parlamento, venivano stabiliti i diritti di sovranità da parte dell'Italia sul Benadir, e la rossa bandiera lunata del Sultano di Zanzibar, che aveva sventolato per alcun tempo accanto a quella italiana sulla Garesa di Mogadiscio, veniva abbassata per sempre sulla terra di Somalia, uno dei primissimi problemi che si prospettarono subito alla mente dei governatori fu quello della schiavitù.

Anzi il Chiesi la chiama allora « la sola, vera, grande questione immanente su la Colonia, e formante il principale ostacolo ad ogni efficace opera di penetrazione civile ».

È qunque proprio innato nel cuore generoso degli italiani questo senso di amore e di giustizia, questa lunga tradizione di libertà e di fraternità, che fa del popolo vinto o sottomesso, un pupillo amato e più debole, al quale bisogna dare prima e più di tutto il senso del progresso nel bene, della libertà individuale, del rispetto all'essere umano qualunque sia il suo colore o la sua origine etnica.

Nel 1905, dunque, quando alla gestione Filonardi ed a quella successiva provvisoria del Console Cecchi, subentrava il definitivo, piene, e stabile dominio dell'Italia sul Benadir, la difficoltà principale

Tribunale speciale di Mogadiscio
in materia di servitù domestica

N. 3 Seduta del 12 Ottobre 1908.

Il Tribunale si è oggi riunito per premiere in esame la domanda presentata da Nasib Ammaie Aleto', rifugiatosi in Mogadiscio il 30 Luglio c.a. assieme ad altri schiavi, tendente ad ottenere sentenza di liberazione

Considerato che il predetto Nasib, all'atto del suo arrivo in Mogadiscio dichiarò che il suo padrone lo aveva dichiarato libero e che erasi qui rifugiato per tema di essere nuovamente costretto in schiavitù.

Considerato che a tutt'oggi nessun reclamo al riguardo fu presentato all'Ufficio di Residenza.

il Presidente

Sentito il parere dei membri del Tribunale, dichiara l'affrancazione dello schiavo Nasib, e autorizza il 1° Capo a rilasciare in data d'oggi la prescritta carta di liberazione.

Il membro — Il membro — Il membro

Il membro

Il Presidente

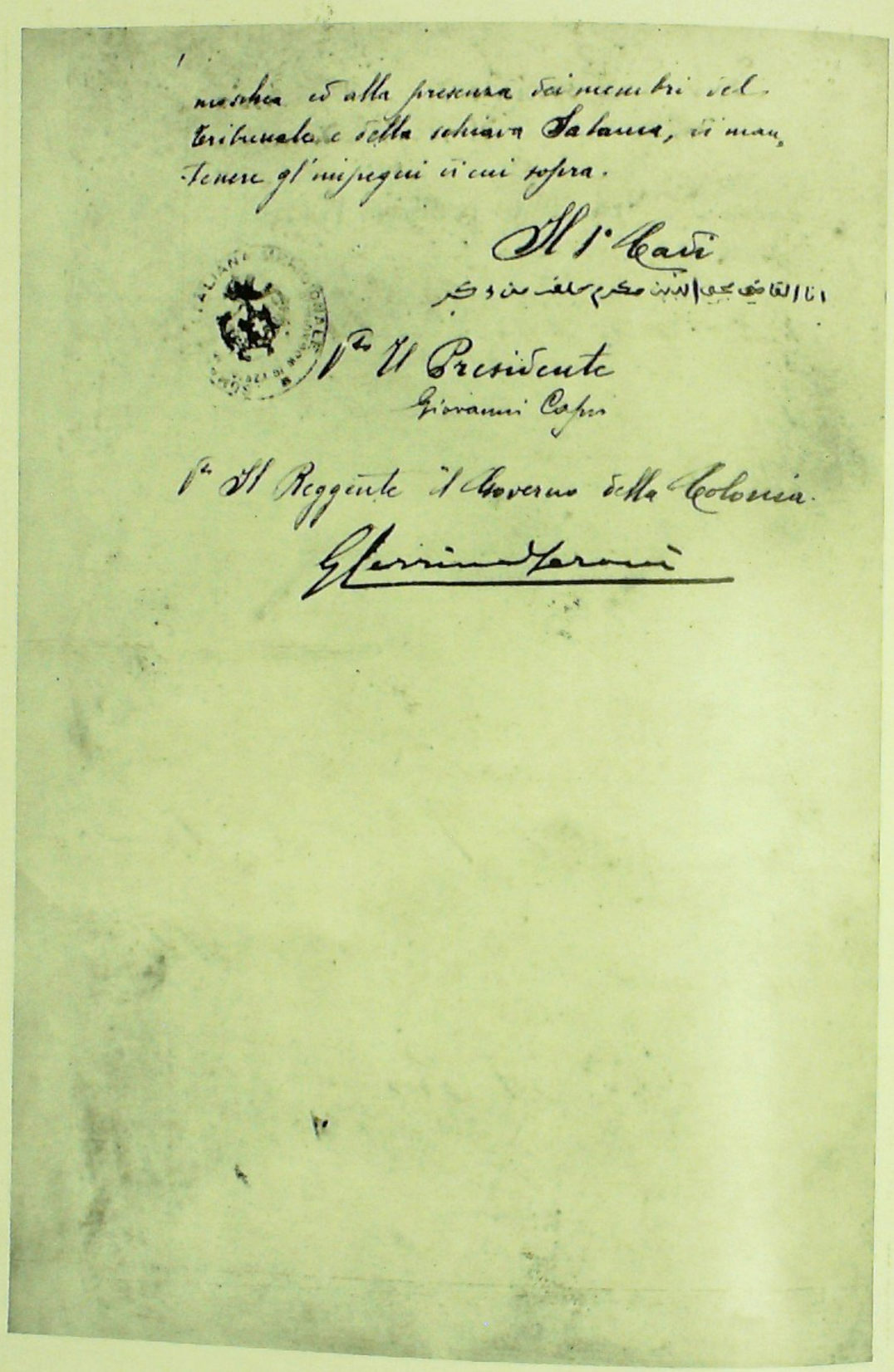

consisteva nella necessità assoluta di far subito opera civilizzatrice, cercando di far cessare uno stato di cose barbaro ed intollerabile e di debellare la resistenza accanita delle popolazioni, che vedevano, colla liberazione degli schiavi, sfuggirsi il sicuro strumento di lavoro, abituate com'erano, nel loro regresso spirituale e morale, a non considerare la schiavitù come un gran male, dato che il Corano tollera, se non giustifica, quest'enorme e crudele soppraffazione dell'uomo sull'uomo.

Comunque, però, malgrado questa tolleranza del Corano, il Sultano Bargasc ben Said, con un suo decreto in data 17 del mese di El-Heggia dell'anno 1293 dell'Egira, (25 Gennaio 1876) aboliva la tratta degli schiavi nei suoi domini del Benadir e nel distretto di Chisimaio.

È vero dunque che esisteva un decreto, sebbene per lunga tolleranza, fosse ormai reso lettera morta; è vero che nei due *Libri della Verità* sta scritto che « chi liberà una persona sarà da Dio liberato in ogni sua parte; è vero che il Profeta nella *Vita del Padre Davide* conferma ancora dicendo: « Chi libera una persona si riscatta dal fuoco »; è vero che Maometto rivolgendosi ai padroni li esorta a tenere i servi con bontà, « come vostri fratelli minori sui quali Dio vi abbia accordato qualche preferenza o che abbia posto nelle vostre mani »; è vero tutto ciò, ma malgrado il fanatismo religioso e il rispestto alla legge santa, il commercio di esseri umani si faceva ancora in tutta la costa dell'Africa Orientale e nel Golfo Persico, nelle sue forme più odiose, più orride, più ripugnanti.

Mogadiscio era naturalmente uno dei centri più forti del commercio degli schiavi ed anche uno dei punti di maggior affluenza degli schiavi fuggitivi e ne viene di facile conseguenza, che fosse anche una delle località dove il fermento degli animi era giunto ad uno stadio più acuto. Una prima ordinanza, infatti, firmata dal R. Console Generale d'Italia a Zanzibar e dal Governatore della Costa del Benadir, agli abitanti delle città di Mogadiscio, Brava, Merca e Uarsek, in quattro articoli detti la *Guida* stabilisce le norme che essi debbono seguire.

La *Guida* ordinava:

1) Tutti coloro che si trovano ancora stretti da un vincolo di schiavitù in forza di contratti o di fatti eseguiti dopo la pubblicazione del decreto del Sultano Bargasc ben Said in data 17 El-Heggia 1293 dell'Egira ed i figli nati, sono liberi e debbono dai loro padroni essere restituiti, non appena pubblicata questa ordinanza, alla più intera libertà.

2) Coloro che avessero presso di sè uomini e donne stretti da un vincolo di schiavitù originato da contratti o da fatti seguiti dopo la data anzidetta, ed i figli nati da loro, sono tenuti a denunciarli, nel più breve termine, all'autorità italiana che li munirà di carta di liberazione e provvederà a dirigerli, quando non ne avessero in paese, a quella località dove possono trovare lavoro adatto alle loro forze ed alla loro capacità.

3) Chi, scorsi tre mesi dalla presente ordinanza, fosse trovato in contravvenzione della medesima, sarà punito colla liberazione di tutti gli altri servi a lui legati e con multa estensibile a talleri cento se circostanze speciali venissero ad aggravare l'infiltrazione che si vuole evitare.

4) Le Autorità Italiane sono incaricate della severa e rigida esecuzione della presente ordinanza.

Veniva una seconda ordinanza riguardante coloro che abitavano fuori dalle quattro Città, indi una terza, che riguardava gli abitanti delle città e quelli di fuori e che in 26 comma tracciava tutta la giurisdizione in materia di schiavitù per quanto riguardava le donne, le eredità, le ore ed i giorni di lavoro, le paghe, l'assistenza in caso di infermità, la liberazione, e terminava:

« Questi ordini deliberati in virtù di autorizzazione ricevuta dal Governo di S. M. il Re d'Italia, Dio lo protegga, sono promulgati, oggi 28 Moharrem 1322 dell'Egira, (15 Aprile 1904), nella speranza che siano eseguiti fedelmente e con rettitudine di intenzioni e di cuore.

« Se vi sorgessero contrarietà il Governatore della Colonia è in-
« caricato di farli eseguire con la forza messa in sua mano per il trionfo
« del buon diritto e della giustizia.

« Sudditi del grande Paese d'Italia, ricordate le parole dell'Al-
« tissimo al Profeta, il Signore lo abbia in misericordia »:

« Colui che ebbe da me la grazia dell'Islamismo è stato bene-
« ficato colla liberazione. L'Altissimo ha largito la liberazione delle
« anime, voi date quella dei corpi. Questa la vostra legge che in ciò
« va d'accordo colla nostra civiltà ».

Come si vede si cercava di porre argine e di definire coraggiosamente la questione sempre dibattuta e le difficoltà sempre gravissime circa l'applicazione delle ordinanze sulla schiavitù che procuravano malumori sempre crescenti all'interno e che potevano provocare gravi ostilità contro Mogadiscio, come le avevano procurate a Merca.

Un tribunale speciale in materia di servitù domestica, istituito

in ogni Residenza, esaminava caso per caso tutti i reclami di schiavi e di padroni, giudicando con giustizia e serenità e usando tutte le vie conciliative per ottenere ubbidienza dai servi, e tollerenza dai padroni, semprechè non si trattasse di casi gravi e di sevizie e maltrattamenti.

Occorreva mitigare la severità delle prime ordinanze e la saggia opera di questo Tribunale, che senza ricorrere a mezzi violenti, spargeva un senso assoluto di giustizia, dovette essere assai opportuna e benefica, nella lenta soluzione di questo grave problema.

Basta esaminare i 150 casi studiati e giudicati nella Residenza di Mogadiscio, per rendersi conto come quello spirito conciliativo e fermo che cercava di dar tranquillità tanto ai padroni, quanto ai servi, risolvendo le loro beghe e le loro difficoltà, fosse in quel momento l'unico partito da prendersi per il difficile trapasso fra un barbaro sistema che durava da secoli, « fin dai tempi di Mosè e di Giuseppe », come si esprimeca il Sultano di Gheledi, ma che stabiliva tutta la organizzazione del lavoro, ed un sistema che si imponeva con delle leggi astratte di bene, ma che sovvertiva tutto un antico ordine di cose.

Altra utile istituzione in proposito, che faceva adottare previdenze, che mentre non danneggiava i padroni privandoli ad un tratto delle braccia necessarie all'agricoltura, migliorava sotto l'aspetto morale ed economico le condizioni dei servi, dove la schiavitù non si era ancora potuta trasformate in servitù domestica, fu quella dei villaggi di servi con due capi stipendiati, uno della classe dei servi e l'altro della classe dei padroni e coll'istituzione del già citato Tribunale, ovunque esistessero villaggi di servi.

Ma come dice il Chiesi « qualunque legge resterebbe inefficace,
« lettera morta, agli effetti desiderati se, contemporaneamente alla
« promulgazione, non se ne rendesse possibile la esecizione ed il con-
« trollo dell'osservanza, facendo sventolare la nandiera italiana sulle
« stazioni del fiume ove più densa è la popolazione degli schiavi. Una
« cosa non può scompagnare l'altra: *perchè è solo sotto l'egida d'una*
« *bandiera civile che la legge può imporsi e trovar forza e rispetto* ».

E così fu, infatti, e la questione più tardi venne definitivamente risolta.

Resta così dimostrato a nostro vanto come la dominazione italiana si iniziasse anche allora colla più bella e nobile forma di civiltà e come a por mano a quest'opera di risanamento morale, affrontando per essa tutte le conseguenze anche dannose, l'Italia vi si accingesse senza indugio e con lodevolissimo entusiasmo.

Se dunque la storia è maestra della vita, anche qui servirà a stabilire un parallelo fra i negretti cupidi, crudeli, fanatici, che furono gli antichi dominatori e che ammassarono l'oro col sangue e la sofferenza dei miseri, e noi che con l'entusiasmo esaltante dei popoli, che hanno una fresca gioventù, scaturita da un vecchio e sublime passato, profondiamo a piene mani i tesori di giustizia, bontà e pace.

La storia di ieri è quella di oggi più bella ancora e più luminosa, e sarà quella di domani, perchè « ovunque sventola la bandiera italiana ivi è la libertà ».

AUGUSTA PERRICONE VIOLÀ